

DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2025
367/2025/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2026, RIDETERMINAZIONE DEI RICAVI D'IMPRESA 2025 E MODIFICHE ALLA RTSG 6PRS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1350^a riunione del 29 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno e che abroga il Regolamento (CE) 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 30 gennaio 2025, n. 33 (di seguito: decreto 30 gennaio 2025);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 25 marzo 2025, n. 78;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 13 luglio 2021;

- il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) di giugno 2024, trasmesso alla Commissione Europea, come pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 182/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 67/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e i relativi Allegato A e s.m.i. (RTSG 5PRS) e Allegato B e s.m.i. (RQSG 5PRS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 513/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM e il relativo Allegato A (di seguito TIROSS 2024-2031 o semplicemente TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 337/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 337/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM e il relativo allegato A (criteri applicativi ROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2024, 18/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 335/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 335/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione 13 febbraio 2025, 45/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 45/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2025, 137/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 137/2025/R/GAS) e i relativi Allegato A (RTSG 6PRS) e Allegato B (RQSG 6PRS);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2025, 140/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 140/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2025, 150/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 150/2025/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 419/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRS, 2020-2025), di cui alla RTSG 5PRS;
- con la deliberazione 335/2024/R/GAS sono stati approvati, per le società Edison Stoccaggio S.p.A., Ital Gas Storage S.p.A. e Stogit S.p.A., i ricavi per il servizio di stoccaggio relativi al 2025 in coerenza con le previsioni di cui alla RTSG 5PRS; in tale sede l’Autorità ha avviato approfondimenti in relazione agli investimenti programmati dalla società Stogit S.p.A., al fine di verificare i requisiti di efficienza ed economicità degli investimenti di cui al comma 4.1 della RTSG 5PRS e l’effettiva messa a disposizione del sistema delle prestazioni di stoccaggio attese ai sensi del comma 4.2 della RTSG 5PRS, prevedendo inoltre che, in esito a tali approfondimenti, fosse eventualmente valutata l’introduzione di specifici meccanismi di efficientamento dei costi di investimento tenendo conto degli esiti degli approfondimenti avviati dagli Uffici;
- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l’Autorità ha approvato l’aggiornamento del parametro β_{asset} e del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando, per il servizio di stoccaggio del gas naturale, il WACC pari a 6,1%;
- con la deliberazione 130/2025/R/COM, l’Autorità ha modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell’energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell’anno 2025 (ossia per la costruzione dell’Indice con base 1 nell’anno 2024), il tasso di variazione dell’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea relativo all’Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all’indice generale pubblicato da Eurostat, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat; in particolare, per il servizio di stoccaggio del gas naturale ha previsto di:
 - a) mantenere il deflatore come Indice di rivalutazione del capitale fino all’anno tariffario 2024 (con base 1 nel 2023), ma aggiornare i valori del tasso di variazione del deflatore già determinati, sulla base dell’ultimo aggiornamento ISTAT disponibile al momento della medesima deliberazione, ottenendo un valore pari a 6,1%;
 - b) considerare la variazione dell’Indice di rivalutazione del capitale per l’anno tariffario 2025, con base 1 nel 2024, pari a 1,1%, comprensiva della variazione annuale 2024 definita *ex post* in modo omogeneo per i servizi soggetti alla regolazione ROSS, pari all’1,1% (IPCA Italia, dato di consuntivo pubblicato da Eurostat), e del valore del c.d. “raccordo” di cui all’Articolo 42 dei criteri ROSS, pari a 0% considerando il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2023 e il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2022, pubblicati il 5 marzo 2025;
 - c) utilizzare l’Indice di rivalutazione del capitale rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari 2026, con base 1 nel 2025, pari a 1,6%, dato stimato (Bollettino Economico n. 2 – 2025 della Banca d’Italia);

- con la deliberazione 137/2025/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRS, 2026-2030), di cui alla RTSG 6PRS; tra le principali novità per il nuovo periodo di regolazione l’Autorità ha previsto:
 - a) l’allineamento con i criteri generali di riconoscimento dei costi di cui al TIROSS, con riferimento in particolare a: durata del periodo di regolazione, trattamento delle partite inflattive, voci di costo operativo escluse dal riconoscimento, modalità di attivazione del parametro *Y-factor*, *lag* temporale nel riconoscimento dei costi di capitale, trattamento delle dismissioni;
 - b) il superamento del meccanismo di conguaglio dei ricavi di riferimento a valere sul livello ricavi di riferimento dell’anno successivo, introducendo un meccanismo di compensazione degli scostamenti con Cassa a partire dalle competenze relative all’anno 2025;
 - c) il superamento del meccanismo di conguaglio dei costi derivanti dai titoli ETS sul livello dei ricavi dell’anno $t+2$, prevedendo che gli scostamenti siano compensati con Cassa, a partire dalle competenze relative agli anni 2024 e 2025;
 - d) l’introduzione, anche tenendo conto degli approfondimenti avviati con deliberazione 335/2024/R/GAS, di un meccanismo di incentivazione dell’efficienza dei costi di investimento attraverso lo *sharing* dei risparmi eventualmente conseguiti e un riconoscimento dei costi nei limiti dei costi stimati *ex ante*, prevedendone un’implementazione graduale a decorrere dagli investimenti per gli anni 2026 e 2027, e introducendo un potenziamento dello stesso in caso di contenimento della stima dei costi in fase di progettazione e autorizzazione, nonché la possibilità di *reopener* della stima di costo di riferimento;
- in conseguenza di quanto stabilito con deliberazione 130/2025/R/COM per il servizio di stoccaggio per la rivalutazione del capitale per l’anno tariffario 2024, con la deliberazione 140/2025/R/GAS sono stati rideterminati, in via definitiva, i ricavi di riferimento relativi all’anno 2024 da considerarsi nell’ambito della componente *RSCONS* della proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento 2025, presentata dalle imprese di stoccaggio contestualmente alla proposta tariffaria per l’anno 2026;
- con la comunicazione del 14 marzo 2025 (prot. Autorità P/17900 di pari data), sono stati comunicati a Stogit S.p.A. gli esiti degli approfondimenti avviati con la deliberazione 335/2024/R/GAS, evidenziando, tra l’altro, che l’applicazione dei meccanismi di garanzia dei ricavi rimane subordinata alla dichiarazione di strategicità dell’infrastruttura con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11 (o altro atto normativo equipollente o sovraordinato) e che, ad oggi, tale presupposto non risulta soddisfatto per Alfonsine e il Livello F di Fiume Treste.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 1/12 prevede che sia determinata, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinata prioritariamente alle esigenze dei

clienti civili, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva (articolo 14, comma 3);

- con la deliberazione 67/2019/R/GAS, l’Autorità ha adottato la regolazione dell’accesso ai servizi di stoccaggio e della loro erogazione sulla base di procedure di asta competitiva;
- il decreto-legge 17/22 prevede, tra l’altro, all’articolo 21, di ottimizzare, a partire dall’anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023, il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;
- con i decreti 30 gennaio 2025 e 25 marzo 2025, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato disposizioni per il conferimento, anche anticipato, di capacità di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2025/2026;
- con le deliberazioni 45/2025/R/GAS e 150/2025/R/GAS, tenuto conto delle disposizioni dei decreti 30 gennaio 2025 e 25 marzo 2025, l’Autorità ha adottato disposizioni per il conferimento, anche anticipato, della capacità di stoccaggio per l’anno termico 2025/2026, confermando tra l’altro, come già previsto per gli anni termici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, la sospensione dell’applicazione dei costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento agli utenti dello stoccaggio.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALLE PROPOSTE TARIFFARIE:

- l’articolo 3 della RTSG 6PRS definisce l’articolazione dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio denominati *RS*;
- ai sensi dell’articolo 16 della RTSG 6PRS, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta dei ricavi di riferimento per l’anno successivo;
- ai sensi dell’articolo 17 della RTSG 6PRS, entro il 31 maggio di ogni anno le imprese di stoccaggio comunicano all’Autorità, contestualmente alla proposta dei ricavi, gli investimenti e le dismissioni programmati per i 4 anni successivi, unitamente ad un rapporto riportante gli obiettivi, i costi e i tempi di realizzazione delle opere;
- con la comunicazione del 13 maggio 2025 (prot. Autorità P/32880), gli Uffici hanno inviato alle imprese di stoccaggio la modulistica per l’elaborazione della proposta tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale per l’anno 2026 e, ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento 2025 - il cui scostamento rispetto ai ricavi di riferimento approvati con la deliberazione 140/2025/R/GAS, ai sensi del punto 4, lettera a) della deliberazione 137/2025/R/GAS dovrà essere considerato ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi del 2025 -, hanno richiesto di considerare, oltre agli incrementi patrimoniali di consuntivo, anche i seguenti elementi:
 - a) una variazione dell’Indice di rivalutazione del capitale per l’anno tariffario 2025, con base 1 nell’anno 2024, pari a 1,1%, come definita con la deliberazione 130/2025/R/COM;

- b) il tasso di remunerazione del capitale investito per il 2025 approvato con la deliberazione 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM, pari a 6,1% in luogo di 6,6%;
- c) la componente *R_{SCONS}* pari allo scostamento tra i ricavi di riferimento relativi all'anno 2024 approvati con la deliberazione 3 agosto 2023, 379/2023/R/GAS, e i ricavi di riferimento relativi al medesimo anno, come rideterminati in via definitiva con la deliberazione 140/2025/R/GAS;
- la società Ital Gas Storage S.p.A., con comunicazione del 30 maggio 2025 (prot. Autorità A/38889 di pari data), come integrata e modificata con comunicazione del 7 luglio 2025 (prot. Autorità A/48844 dell'8 luglio 2025) a seguito delle risultanze istruttorie formulate con la comunicazione del 25 giugno 2025 (prot. Autorità P/45632), ha trasmesso all'Autorità la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 16 della RTSG 6PRS per l'anno 2026 e le informazioni su investimenti e dismissioni programmati; e che tale proposta è comprensiva:
 - a) dell'incentivo di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, coerente con le previsioni della deliberazione 337/2023/R/GAS volte a garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta per il suddetto giacimento, ai sensi del comma 4.2 della RTSG 6PRS;
 - b) di una proposta di riconoscimento dei costi fissi legati all'entrata in esercizio del nuovo impianto di trattamento delle acque (WTP) sulla base di quanto sarà effettivamente sostenuto nel 2026;
 - c) della richiesta di considerare una modifica straordinaria delle modalità di determinazione delle maggiori o minori efficienze realizzate nel corso del 5PRS, che veda l'esclusione della componente a copertura dei costi elettrici di base, viste le forti oscillazioni di prezzo negli ultimi anni;
- la società Stogit S.p.A., con comunicazione del 30 maggio 2025 (prot. Autorità A/38937 del 3 giugno 2025), come integrata e modificata con comunicazione del 7 luglio 2025 (prot. Autorità A/48913 dell'8 luglio 2025) a seguito delle risultanze istruttorie formulate con la comunicazione del 25 giugno 2025 (prot. Autorità P/45634), ha trasmesso all'Autorità la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 16 della RTSG 6PRS per l'anno 2026 e le informazioni su investimenti e dismissioni programmati; e che, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 4.3 della RTSG 6PRS, la medesima società ha presentato gli indicatori sintetici a supporto dei progetti di sostituzione e mantenimento in esercizio delle infrastrutture per la valutazione dello stato di salute delle infrastrutture, nonché le analisi costi benefici degli investimenti di sviluppo ai sensi dell'articolo 17.2 della RTSG 6PRS;
- la società Stogit Adriatica S.p.A. (precedentemente Edison Stoccaggio S.p.A., acquisita da Stogit S.p.A. a decorrere dal 3 marzo 2025), con comunicazione del 30 maggio 2025 (prot. Autorità A/38939 del 3 giugno 2025), come integrata e modificata con comunicazione del 7 luglio 2025 (prot. Autorità A/48933 dell'8 luglio 2025) a seguito delle risultanze istruttorie formulate con la comunicazione del 25 giugno 2025 (prot. Autorità P/45636), ha trasmesso la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 16 della RTSG 6PRS per l'anno 2026 e le informazioni su investimenti e dismissioni programmati;

- nell'ambito delle comunicazioni di risultanze istruttorie, riscontrando un'incongruenza nelle modalità di calcolo della quota parte di maggiori o minori efficienze realizzate nel corso del 5PRS (2020-2025) da riconoscere per il 6PRS a decorrere dai costi operativi 2026, è stato chiesto a tutte le imprese di stoccaggio interessate, prospettando l'opportunità di sottoporre all'Autorità una modifica della RTSG 6PRS, di presentare una proposta tariffaria in cui, ai fini del calcolo delle maggiori o minori efficienze relative al 5PRS, la quota residua al 2024 delle maggiori o minori efficienze realizzate nel corso del 4PRS, inclusa nell'ambito costi operativi riconosciuti 2024 (*COR₂₀₂₄*), sia calcolata tenendo conto delle inflazioni riconosciute a livello tariffario;
- in sede di prima presentazione della proposta tariffaria le società Stogit S.p.A. e Stogit Adriatica S.p.A. hanno chiesto, ai fini del calcolo delle maggiori o minori efficienze realizzate nel quinto periodo regolatorio, di rideterminare il valore dei costi operativi riconosciuti, da raffrontare con il costo effettivo del 2024, considerando i valori delle inflazioni effettive anziché quelle tariffarie;
- in esito alle risultanze istruttorie, le società Stogit S.p.A. e Stogit Adriatica S.p.A. hanno inviato le rispettive proposte tariffarie coerenti con le risultanze istruttorie, definendo tra l'altro proposte finalizzate ad intercettare la reale evoluzione delle dinamiche inflattive ai fini del calcolo delle maggiori o minori efficienze.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 18 della RTSG 6PRS, entro il 31 maggio di ogni anno le imprese di stoccaggio trasmettono all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nell'anno precedente;
- ai sensi dell'articolo 15 della RTSG 6PRS, le imprese di stoccaggio comunicano alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) e all'Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi di competenza dell'anno precedente; l'Autorità, entro 60 giorni da tale comunicazione, comunica alla Cassa e alle imprese di stoccaggio il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi o al versamento degli importi eventualmente dovuti;
- la società Ital Gas Storage S.p.A., con comunicazione del 29 maggio 2025 (prot. Autorità A/38399 di pari data), ha trasmesso all'Autorità l'ammontare del fattore di copertura FC^S , le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi per l'anno 2024, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui al punto 4 della deliberazione 137/2025/R/GAS; da tale documentazione non risultano importi che la società Ital Gas Storage S.p.A. deve compensare con la Cassa;
- la società Stogit S.p.A., con comunicazione del 30 maggio 2025 (prot. Autorità A/38935 del 3 giugno 2025), ha trasmesso all'Autorità l'ammontare del fattore di copertura FC^S , le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi per l'anno 2024, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui al punto 4 della deliberazione 137/2025/R/GAS; da tale documentazione risulta un importo che la società Stogit S.p.A. dovrà ricevere da Cassa pari a euro 9.383.921;

- la società Stogit Adriatica S.p.A., con comunicazione del 30 maggio 2025 (prot. A/38931 del 3 giugno 2025), ha trasmesso all’Autorità l’ammontare del fattore di copertura FC^S , le informazioni utilizzate per il calcolo e l’attestazione dei ricavi per l’anno 2024, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui al punto 4 della deliberazione 137/2025/R/GAS; da tale documentazione risulta un importo che la società Stogit Adriatica S.p.A. dovrà ricevere da Cassa pari a euro 14.817.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare la RTSG specificando che ai fini del calcolo delle maggiori o minori efficienze relative al 5PRS (componente PS_{5PR} di cui comma 8.5 della RTSG 6PRS), la quota residua al 2024 delle maggiori o minori efficienze del 4PRS ($PS_{4PRS}^{res,2024}$), sia calcolata tenendo conto delle inflazioni riconosciute a livello tariffario coerentemente con il costo operativo riconosciuto ($RS_{COR,24}$) da cui devono essere sottratte;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all’articolo 16 della RTSG 6PRS relativi all’anno 2026 presentata dalla società Ital Gas Storage S.p.A., rimandando a successive valutazioni la proposta di riconoscimento della componente *ex post* a copertura dei costi fissi dell’impianto di trattamento delle acque sul livello di costo e sulla compatibilità con i criteri regolatori di cui alla RTSG 6PRS;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all’articolo 16 della RTSG 6PRS relativi all’anno 2026 presentata dalla società Stogit S.p.A.;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all’articolo 16 della RTSG 6PRS relativi all’anno 2026 presentata dalla società Stogit Adriatica S.p.A.;
- non dare seguito alla proposta della società Ital Gas Storage S.p.A. in merito all’esclusione, ai fini del calcolo delle maggiori o minori efficienze del 5PRS, della componente a copertura dei costi elettrici di base, in quanto non conforme al quadro regolatorio vigente di cui alla RTSG 6PRS, le cui regole sono state recentemente poste in consultazione, in esito alla quale non sono pervenute osservazioni nel merito dello specifico tema;
- non dare seguito alle richieste delle società Stogit S.p.A. e Stogit Adriatica S.p.A. finalizzate ad intercettare la reale evoluzione delle dinamiche inflattive ai fini del calcolo delle maggiori o minori efficienze o dell’aggiornamento dei costi operativi, in quanto non conformi al quadro regolatorio vigente di cui alla RTSG 6PRS, le cui regole sono state recentemente poste in consultazione, in esito alla quale non sono pervenute osservazioni nel merito dello specifico tema; i criteri vigenti sono inoltre coerenti con i criteri applicati per gli altri servizi infrastrutturali del settore energetico, che, ai fini del calcolo delle maggiori o minori efficienze da riconoscere per il sesto periodo di regolazione, in nessun caso hanno previsto una rideterminazione del costo operativo riconosciuto in funzione dell’inflazione effettiva;
- approvare i ricavi di riferimento relativi all’anno 2025 rideterminati sulla base degli incrementi patrimoniali di consuntivo, come proposti dalle imprese di stoccaggio; tali ricavi, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui al punto 4, lettera a), della

deliberazione 137/2025/R/GAS, dovranno essere considerati ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi del 2025;

- rilasciare, ai sensi dell'articolo 15 della RTSG 6PRS, il nulla osta all'erogazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi e alla compensazione con Cassa delle spettanze relative al 2024

DELIBERA

1. di disporre la seguente modifica della RTSG 6PRS: al comma 8.5 alla definizione del $COR_{obiettivo(II)}$, dopo le parole “della RTSG 5PRS”, sono aggiunte le seguenti parole “rideterminato sulla base dei tassi annui di inflazione rilevanti ai fini degli aggiornamenti tariffari”;
2. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio presentata dalla società Ital Gas Storage S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* relativi all'anno 2026, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio presentata dalla società Stogit S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* relativi all'anno 2026, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
4. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio presentata dalla società Stogit Adriatica S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* relativi all'anno 2026 come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
5. di rideterminare i ricavi di riferimento relativi all'anno 2025 di ciascuna impresa sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, come proposti dalle imprese;
6. di rilasciare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alle imprese di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 15 della RTSG 6PRS, il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi e alla compensazione con Cassa delle spettanze relative al 2024, nei termini dettagliati nelle premesse del presente provvedimento;
7. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di stoccaggio e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini